



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

PARERE N. 7/2018

**INDIVIDUAZIONE DEI CASI DI ESCLUSIONE DELLE OPERE AUDIOVISIVE DAI
BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 2016, N. 220 NONCHÉ DEI
PARAMETRI E REQUISITI PER DEFINIRE LA DESTINAZIONE CINEMATOGRAFICA
DELLE OPERE AUDIOVISIVE**

IL CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO

NELLA riunione del Consiglio del 29 ottobre 2018;

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo" ed, in particolare, l'articolo 11, che istituisce il Consiglio superiore del cinema e l'audiovisivo;

VISTO il decreto ministeriale 2 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 10 febbraio 2017 al n. 127, recante "Funzionamento del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e regime di incompatibilità dei componenti";

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2017, con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, approvato il 19 aprile 2017;

VISTO l'articolo 14, comma 2, della citata legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale "*Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere: a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale; b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali; d) programmi di informazione e attualità; e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show; f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni; g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi; h) programmi televisivi.*"

VISTI i propri pareri n. 3/2017, espresso nella seduta del 2 maggio 2017, sullo schema di decreto attuativo del citato articolo 14 della legge n. 220 del 2016 per l'anno 2017, e n. 6/2018, espresso nella seduta del 16 aprile 2018, sullo schema di decreto attuativo del citato articolo 14 della legge n. 220 del 2016 per l'anno 2018;



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 230 dell'8 maggio 2018, recante "Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, e individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive";

VISTA la richiesta di parere della Direzione generale del cinema pervenuta in data 26 ottobre in merito alla revisione del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante "Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive";

ESAMINATI gli atti;

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

1. Considerato che la diversità delle forme di distribuzione delle opere cinematografiche non incide sulla qualità intrinseca delle opere in quanto cinematografiche, ma solo sulle modalità della loro fruizione da parte del pubblico, si raccomanda di modificare l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto nel modo seguente: "L'opera audiovisiva è ammessa ai benefici e ai riconoscimenti che la legge n. 220 del 2016 riserva alle opere cinematografiche o film, se, congiuntamente:".

2. Per arginare possibili forme di elusione dell'obbligo di destinare l'opera cinematografica prioritariamente alle sale cinematografiche, si suggerisce di includere anche un riferimento alla promozione dell'opera presso il pubblico, in modo da evitare che, nel periodo precedente e durante il tempo di permanenza di un film in sala, vengano pubblicizzate anche piattaforme distributive diverse sulle quali sia prevista la sua distribuzione successiva. A tal fine sarebbe utile inserire le parole "e della promozione al pubblico in qualsiasi forma" dopo le parole "finanziario e della diffusione" alla lettera a) all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto.

3. Al fine di creare una soluzione di continuità tra l'uscita prioritaria in sala ed il successivo sfruttamento di un'opera cinematografica su altri canali distributivi, si raccomanda di prevedere un periodo minimo di tempo tra le due uscite all'articolo 2, comma 1, lett. b), n. 2), secondo periodo, dello schema di decreto.

4. Allo scopo di agevolare la vita commerciale delle opere cinematografiche con sbocchi distributivi più ristretti, si suggerisce di prevedere la presenza di un numero minimo di copie e di allungare leggermente il periodo della finestra cinematografica all'articolo 2, comma 1, lett. b), n. 2), terzo periodo, dello schema di decreto.

5. Tenuto conto dell'impatto che la soppressione del criterio della partecipazione di un film a festival cinematografici è suscettibile di produrre sull'ammissione ai benefici e ai riconoscimenti riguardanti le opere cinematografiche, si raccomanda di prevedere un periodo transitorio per non ledere il legittimo affidamento per quelle opere che alla data di pubblicazione del decreto si trovano

R



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo

già in uno stato avanzato di produzione. Per non rinviare eccessivamente nel tempo l'applicazione delle norme del decreto, si suggerisce l'introduzione di un nuovo articolo 3, rubricato "Periodo transitorio", nel quale si faccia riferimento ad una data certa di interazione con la Direzione Cinema che possa servire a certificare la natura dell'opera: "Le opere per le quali alla data di pubblicazione del presente decreto sia stato già richiesto il riconoscimento della nazionalità italiana possono fruire del regime di miglior favore previsto dalla normativa vigente al momento della presentazione della richiesta."

Il presente parere è trasmesso alla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Roma, 29 ottobre 2018

IL PRESIDENTE

Stefano Rulli